

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 giugno 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 maggio 2014, n. 16.

**Regolamento di esecuzione sulla valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano.** (14R00230) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 maggio 2014, n. 17.

**Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.** (14R00231) ..... Pag. 6

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile  
2014, n. 062/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).** (14R00222) ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile  
2014, n. 064/Pres.

**Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).** (14R00223) ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile  
2014, n. 067/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.** (14R00224) ..... Pag. 18

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole).** (14R00208) ..... Pag. 21



**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2014, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)”.** (14R00209). . . . . *Pag.* 22

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 17.

**Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.** (14R00210) . . . . . *Pag.* 22

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 18.

**Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell’art. 1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 “Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 “Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni”).** (14R00211). . . . . *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 19.

**Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione.** (14R00212) . . . . . *Pag.* 24


**REGIONE SICILIA**

LEGGE 8 aprile 2014, n. 9.

**Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.** (14R00217). . . . . *Pag.* 25

LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.

**Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto.** (14R00218). . . . . *Pag.* 26



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
7 maggio 2014, n. 16.

**Regolamento di esecuzione sulla valorizzazione dei servizi  
volontari in provincia di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 201/II del 20 maggio 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
29 aprile 2014, n. 454;

E M A N A  
il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 25 della legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19, di seguito denominata legge, contiene disposizioni in materia di servizio civile volontario provinciale, servizio sociale volontario e servizio volontario estivo per giovani.

Art. 2.

*Promotori dei servizi volontari*

1. Nella formazione della graduatoria dei promotori dei servizi volontari hanno la precedenza:

a) le organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche;

b) le organizzazioni e gli enti privati o pubblici senza scopo di lucro, convenzionati con il servizio sociale e sanitario pubblico.

2. Le organizzazioni e gli enti che perseguono in modo prevalente o esclusivo interessi economici, politici o religiosi non possono avvalersi di volontari e volontarie.

Art. 3.

*Programmazione*

1. Nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta provinciale determina annualmente:

a) la durata del servizio civile provinciale, entro il limite massimo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge;

b) la durata del servizio sociale, entro i limiti massimi e minimi di cui all'art. 17 della legge e all'art. 22, comma 1, del presente regolamento;

c) l'orario settimanale del servizio civile provinciale;

d) l'orario settimanale del servizio sociale, entro i limiti di cui all'art. 22 del presente regolamento;

e) il periodo di svolgimento e l'orario settimanale del servizio estivo;

f) il numero massimo di volontari e volontarie dei servizi volontari;

g) l'ammontare del rimborso spese per i servizi volontari.

Art. 4.

*Benefici per i volontari e le volontarie*

1. I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale e del servizio sociale possono utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici previa esibizione della tessera dei servizi volontari.

*Capo II*

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PROVINCIALE

Art. 5.

*Iscrizione nel registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale*

1. La domanda d'iscrizione nel registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale va presentata all'Ufficio Affari del gabinetto della ripartizione provinciale presidenza, di seguito denominato ufficio.

2. La domanda deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante dell'organizzazione o dell'ente richiedente e contenere quanto segue:

a) la denominazione dell'organizzazione o dell'ente, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;

b) il nominativo del/della responsabile del servizio civile volontario provinciale;

c) l'indicazione delle sedi di svolgimento del servizio;

d) l'indicazione del proprio sito internet, se esistente.

3. Alla domanda vanno allegati lo statuto e l'atto costitutivo dell'organizzazione o dell'ente richiedente.

4. Le domande di iscrizione o di cancellazione dal registro e quelle di variazione dei dati nello stesso contenuti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.



## Art. 6.

*Criteri per l'approvazione dei progetti*

1. I progetti contengono una dettagliata descrizione delle attività e dei compiti assegnati alle volontarie e ai volontari del servizio civile provinciale e informazioni relative alla loro formazione. Essi indicano inoltre il numero di volontarie e volontari richiesti e i relativi dati anagrafici.

2. Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari e delle volontarie.

3. In caso superamento del numero di posti disponibili, il numero di volontarie e volontari da assegnare a ciascun promotore viene ridotto per consentire di includere tutti i progetti che raggiungono il punteggio minimo previsto.

## Art. 7.

*Presentazione e approvazione dei progetti*

1. La Giunta provinciale delibera:

a) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione da parte dei volontari e delle volontarie e la relativa modulistica;

b) le modalità e i criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie che hanno presentato domanda;

c) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica;

d) le modalità e gli ulteriori criteri per l'approvazione dei progetti.

2. Il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale presidenza, sulla base del punteggio assegnato a ciascun progetto, approva i progetti e la relativa graduatoria e impegna la relativa spesa.

## Art. 8.

*Volontari e volontarie del servizio civile provinciale*

1. Possono prestare servizio civile provinciale volontario le persone che:

a) hanno un'età compresa tra i 18 e i 28 anni;

b) hanno la residenza stabile in provincia di Bolzano;

c) hanno la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea;

d) non hanno riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

2. Non possono prestare servizio coloro che:

a) già prestano o hanno prestato il servizio civile provinciale;

b) hanno in corso col promotore un'attività di lavoro autonomo o subordinato.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e d) e al comma 2, possono prestare servizio anche gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

4. I requisiti per la prestazione del servizio civile provinciale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dei progetti e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

## Art. 9.

*Convenzione*

1. L'avvio al servizio fa seguito alla sottoscrizione di una convenzione tra il volontario/la volontaria e il promotore.

2. La convenzione contiene:

a) l'oggetto del servizio;

b) la data di inizio e la durata del servizio;

c) il trattamento economico e giuridico;

d) la disciplina della formazione;

e) la disciplina dei permessi;

f) la disciplina delle assenze per malattia;

g) la disciplina delle assenze per infortunio;

h) la disciplina della maternità;

i) i diritti e doveri inerenti alla prestazione del servizio;

j) la disciplina delle violazioni della convenzione.

3. In caso di attività fisiche particolarmente impegnative il promotore può richiedere la presentazione di un certificato medico di idoneità fisica.

## Art. 10.

*Rimborso spese*

1. Ai volontari e alle volontarie del servizio civile provinciale spetta un rimborso spese mensile, che viene anticipato dai promotori.

2. La provincia liquida mensilmente ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte dei singoli volontari o volontarie.

## Art. 11.

*Sostituzione*

1. In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, di interruzione del servizio o di recesso da parte delle volontarie e dei volontari nei primi tre mesi dall'avvio al servizio civile, i promotori possono provvedere alla loro sostituzione per il periodo residuo di servizio attingendo alla relativa graduatoria. Se la graduatoria è esaurita, i promotori possono selezionare un'altra persona idonea, osservando i requisiti e le condizioni di cui all'art. 8.



## Art. 12.

*Permessi*

1. I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale possono usufruire di 20 giorni di permesso per esigenze personali.

2. Oltre ai permessi di cui al comma 1, sono concessi permessi straordinari per le seguenti giornate e nei seguenti casi, purché debitamente documentati:

a) il giorno della comparizione come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria;

b) il giorno del prelievo in caso di donazione del sangue;

c) le giornate di svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a presidente o segretario/segretaria di seggio, scrutatore/scrutatrice o rappresentante di lista;

d) tre giorni in caso di decesso del/della coniuge o convivente more uxorio o di parenti entro il secondo grado.

## Art. 13.

*Assenze per malattia*

1. I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni anche non consecutivi. Il superamento di tale limite massimo comporta l'esclusione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all'intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l'importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza.

3. In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l'ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a venti giorni. Durante il periodo di proroga non spetta alcun rimborso spese.

4. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico.

## Art. 14.

*Assenze per infortunio*

1. Le assenze per infortuni avvenuti in servizio non sono computate tra le assenze per malattia.

2. Per i primi 15 giorni di assenza per infortunio, i volontari e le volontarie del servizio civile provinciale hanno diritto all'intero importo del rimborso spese. superato tale periodo, non spetta alcun rimborso.

3. Trovano in ogni caso applicazione le condizioni previste nella polizza infortuni del promotore.

## Art. 15.

*Maternità*

1. In caso di maternità le volontarie hanno diritto all'interruzione del servizio civile provinciale nei limiti previsti dalla legge per il congedo obbligatorio di maternità.

2. Al termine del congedo obbligatorio di maternità, il servizio civile provinciale può essere ripreso; in caso contrario il rapporto si interrompe definitivamente.

3. Le volontarie hanno diritto alla liquidazione del rimborso spese fino all'ultimo giorno di servizio prestato.

## Art. 16.

*Attestazione del servizio civile provinciale*

1. Lo svolgimento del servizio civile provinciale è attestato dall'Ufficio al termine del servizio stesso.

*Capo III*

## SERVIZIO SOCIALE VOLONTARIO PROVINCIALE

## Art. 17.

*Domande di impiego di volontari e volontarie nel servizio sociale volontario*

1. I promotori del servizio sociale volontario che intendono impiegare volontari e volontarie nei settori di cui all'art. 4, comma 2, della legge devono presentare la relativa domanda all'ufficio. Le domande possono essere presentate due volte l'anno, entro i termini perentori del 28 febbraio e del 31 luglio.

2. La domanda, redatta sui moduli predisposti dall'ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore e dalla persona che intende prestare servizio, contiene:

a) la denominazione del promotore e l'indicazione della sede legale;

b) la descrizione delle finalità perseguite dal promotore e i settori di attività;

c) i dati anagrafici della persona che intende prestare servizio;

d) l'indicazione della durata e il tipo di servizio da prestare;

e) l'indicazione dei criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie;

f) l'indicazione delle persone di riferimento per i volontari e le volontarie all'interno dell'organizzazione o ente promotore.

3. Alla domanda vanno allegati lo statuto e l'atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione che autorizza l'impiego di volontari e volontarie del servizio sociale.

## Art. 18.

*Criteri per l'approvazione delle domande*

1. Nella formazione della graduatoria per l'approvazione delle domande di cui all'art. 17 si applicano i criteri di precedenza di cui all'art. 2, comma 1.



2. Vengono comunque favorite le iniziative a favore di anziani, giovani, gruppi socialmente emarginati e persone affette da malattie psichiche e fisiche.

Art. 19.

*Assegnazione*

1. L'assegnazione dei volontari e delle volontarie del servizio sociale ai promotori è disposta dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale presidenza. Nel decreto di assegnazione sono indicati la durata del servizio, la tipologia d'impiego e l'ammontare del rimborso spese, con il relativo impegno di spesa.

Art. 20.

*Convenzione*

1. Entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di assegnazione i promotori stipulano una convenzione con i volontari e le volontarie del servizio sociale; l'avvio al servizio avviene entro dieci giorni dalla stipulazione della convenzione.

2. La convenzione contiene:

- a) i riferimenti relativi alla domanda di cui all'art. 17;
- b) la decorrenza e la durata del servizio;
- c) il trattamento economico e giuridico;
- d) la disciplina dei permessi;
- e) la disciplina delle assenze per malattia;
- f) la disciplina delle assenze per infortuni;
- g) la disciplina della maternità;
- h) i diritti e doveri inerenti alla prestazione del servizio;
- i) gli obblighi del promotore;
- j) la disciplina delle violazioni della convenzione.

3. In caso di attività fisiche particolarmente impegnative il promotore può richiedere la presentazione di un certificato medico di idoneità fisica.

Art. 21.

*Rimborso spese*

1. Ai volontari e alle volontarie del servizio sociale provinciale spetta un rimborso spese mensile, che viene anticipato dai promotori.

2. Ogni tre mesi la Provincia liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte dei singoli volontari o volontarie.

Art. 22.

*Durata minima e orario settimanale del servizio*

- 1. La durata minima del servizio sociale è di otto mesi.
- 2. L'orario settimanale di servizio non può essere inferiore a 15 ore e superiore a 30 ore.

Art. 23.

*Permessi*

1. I volontari e le volontarie del servizio sociale possono usufruire di permessi per esigenze personali nella misura del 10 per cento delle ore complessivamente svolte.

2. Oltre ai permessi di cui al comma 1, sono concessi i permessi straordinari di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 24.

*Assenze per malattia*

1. I volontari e le volontarie del servizio sociale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni, anche non consecutivi, per ciascun periodo di otto mesi di servizio.

2. In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l'ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a 60 giorni. Il servizio sociale relativo a tali giorni ulteriori può essere recuperato al termine della durata inizialmente prevista del servizio stesso.

3. Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all'intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l'importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Per il periodo di eventuale proroga di cui al comma 2 non spetta alcun rimborso spese, fatta salva la possibilità di recupero ivi prevista.

4. L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico.

Art. 25.

*Assenze per infortunio*

1. In caso di infortunio avvenuto in servizio dei volontari e delle volontarie del servizio sociale, si applica quanto previsto all'art. 14.

Art. 26.

*Maternità*


1. In caso di maternità delle volontarie del servizio sociale, si applica quanto previsto all'art. 15.

Art. 27.

*Rinuncia, interruzione, recesso e sostituzione*

1. In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, interruzione del servizio o recesso, il volontario/la volontaria del servizio sociale deve trasmettere una comunicazione al promotore e all'ufficio entro i successivi cinque giorni.

2. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 1 o di comunicazione priva di motivazione, l'Ufficio può escludere il volontario/la volontaria dal servizio sociale per un periodo fino a cinque anni.



3. Il promotore può presentare all'ufficio una richiesta di sostituzione del volontario/della volontaria per il periodo residuo del servizio sociale. L'assegnazione in sostituzione, disposta dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale presidenza ai sensi dell'art. 19, è ammessa entro i limiti dell'impegno di spesa già assunto.

#### Art. 28.

##### *Proroga del servizio sociale*

1. I promotori presentano all'ufficio l'eventuale richiesta di proroga del servizio sociale almeno 45 giorni prima della scadenza della convenzione. L'ufficio concede la proroga nei limiti delle disponibilità finanziarie e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nel rispetto del limite massimo di 32 mesi di cui all'art. 17, comma 1, della legge.

2. Se la richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata da aziende pubbliche di servizi alla persona, o da case di riposo e centri di degenza privati, il limite di 32 mesi può essere superato.

#### Capo IV

##### SERVIZIO VOLONTARIO ESTIVO PER GIOVANI

#### Art. 29.

##### *Domande di impiego per il servizio volontario estivo*

1. I promotori del servizio volontario estivo che intendono impiegare giovani nei settori di cui all'art. 4, comma 3, della legge devono presentare la relativa domanda all'ufficio entro il termine perentorio del 31 maggio.

2. La domanda, redatta sui moduli predisposti dall'ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore, contiene:

- a) la denominazione del promotore e la sede legale;
- b) il nominativo del/della responsabile del servizio volontario estivo all'interno dell'organizzazione o ente promotore;
- c) la descrizione dell'offerta di attività nel settore prescelto;
- d) i dati anagrafici dei/delle giovani;
- e) la durata concordata del servizio, che può variare tra le sei e le otto settimane e può essere interrotta.

3. Alla domanda vanno allegati lo statuto e l'atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione del promotore che autorizza l'impiego di giovani per il servizio volontario estivo.

4. L'ufficio esamina le domande e, in presenza dei presupposti previsti, le approva.

#### Art. 30.

##### *Convenzione*

1. L'avvio al servizio fa seguito alla sottoscrizione di una convenzione tra il/la giovane e il promotore.

2. La convenzione contiene:

- a) la data di inizio e la durata del servizio;

- b) il nominativo del tutore/della tutrice;
- c) le attività da svolgere;
- d) l'ammontare del rimborso spese;
- e) i diritti e i doveri inerenti alla prestazione del servizio;
- f) la disciplina dell'interruzione anticipata del servizio.

#### Art. 31.

##### *Rimborso spese*

1. Ai giovani e alle giovani del servizio volontario estivo spetta un rimborso spese a conclusione del servizio, che viene anticipato dai promotori.

2. La provincia, a conclusione del servizio, liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte del singolo/della singola giovane.

#### Art. 32.

##### *Attestazione del servizio volontario estivo*

1. Lo svolgimento del servizio volontario estivo, su richiesta del/della giovane, è attestato dal promotore o dall'ufficio al termine del servizio stesso.

#### Capo V

##### MONITORAGGIO E CONTROLLI

#### Art. 33.

##### *Obblighi di informazione*

1. I volontari e le volontarie, su richiesta, forniscono all'ufficio informazioni sull'attività prestata.

2. I promotori dei servizi volontari comunicano all'ufficio entro 60 giorni ogni modifica riguardante lo statuto, la sede, la rappresentanza legale nonché l'eventuale scioglimento o cessazione dell'attività.

#### Art. 34.


##### *Controlli e ispezioni*

1. L'ufficio può chiedere informazioni e dati a organizzazioni ed enti privati o pubblici, a volontari e volontarie, a uffici provinciali e comunali al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i servizi volontari.

2. L'ufficio può chiedere l'esibizione della documentazione contabile e di quella relativa allo svolgimento dei servizi.

3. L'ufficio può eseguire sopralluoghi e ispezioni presso la sede dei promotori e presso il luogo di svolgimento del servizio volontario.

4. In caso di rifiuto di fornire informazioni, di presunte irregolarità nella gestione dei servizi volontari o di sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l'impiego dei volontari e delle volontarie, l'ufficio comunica l'avvio di un procedimento al promotore, che può presentare me-



torie scritte e documenti entro un termine prestabilito e comunque non inferiore a 15 giorni.

5. In caso di accertamento dei fatti contestati ai sensi del comma 4, l'ufficio può escludere il promotore dall'accoglimento di ulteriori domande per un periodo fino a cinque anni, a seconda della gravità dei fatti accertati.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei rimborsi spese liquidati.

### Capo VI

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 35.

#### Norme transitorie

1. I promotori possono presentare richiesta di proroga per ulteriori otto mesi per i volontari e le volontarie che, nei 18 mesi antecedenti all'entrata in vigore della legge, abbiano svolto il servizio sociale volontario per un periodo complessivo di 24 mesi.

#### Art. 36.

#### Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2006, n. 26, è abrogato.

#### Art. 37.

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 maggio 2014

KOMPATSCHER

(Omissis).

14R00230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 maggio 2014, n. 17.

### Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione  
Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 20 maggio 2014)

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 13 maggio 2014, n. 496;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione dell'art. 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, fino al definitivo adeguamento della struttura dirigenziale dell'amministrazione provinciale alle indicazioni dell'art. 3, comma 1, della predetta legge provinciale, il temporaneo adeguamento della stessa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali e le competenze assegnate ai dipartimenti.

2. Il presente regolamento si fonda anche sull'art. 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e attribuisce ai direttori e alle direttrici di dipartimento, limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge provinciale riserva alle ripartizioni del dipartimento.

3. I direttori e le direttrici di dipartimento esercitano nell'ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le funzioni amministrative riservate ai direttori e alle direttrici di ripartizione.

4. La giunta provinciale può emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e in quanto necessario, disposizioni di dettaglio per l'applicazione del presente regolamento con riferimento alle competenze dei direttori e delle direttrici dei rispettivi dipartimenti.

5. Le direttive per la determinazione del relativo trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono stabilite, ai fini di questo temporaneo adeguamento, con separato regolamento di esecuzione, sentiti i sindacati.

6. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l'allegato 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.



## Art. 2.

*Segreteria generale*

1. Alla segreteria generale istituita con l'art. 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono assegnate le seguenti strutture dirigenziali:

- a) ripartizione presidenza e relazioni estere;
- b) avvocatura della provincia;
- c) ripartizione Europa;
- d) ufficio affari istituzionali;
- e) ufficio legislativo;
- f) area autorità di Audit per i finanziamenti comunitari;
- g) agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h) organismo di valutazione.

2. La ripartizione di cui al punto 1 dell'allegato A assume la denominazione «Presidenza e relazioni estere» e ha l'ulteriore competenza del «Comitato delle regioni», la cui voce al punto 39 dell'allegato A è soppressa.

3. Nella ripartizione Presidenza e relazioni estere di cui al punto 1 dell'allegato A il secondo trattino è così sostituito: - «cooperazione transfrontaliera».

4. Alla ripartizione Presidenza e relazioni estere è assegnato l'ufficio di Bruxelles di cui all'allegato 1, con le competenze ivi descritte, che assume ai fini contabili ed informatici il punto 1.4.

5. La denominazione in lingua italiana «Ufficio affari del gabinetto» è modificata in «Ufficio affari di gabinetto» e la competenza dell'Ufficio affari di gabinetto «assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri» è soppressa.

6. L'ufficio legislativo esercita le seguenti competenze: analisi e monitoraggio della legislazione italiana e dell'Unione europea;

verifica della legislazione statale in ordine alle materie rientranti nelle competenze legislative della provincia;

analisi e monitoraggio delle relazioni finanziarie Stato-provincia;

elaborazione di normative provinciali in materia finanziaria e fiscale;

supporto tecnico all'attuazione di misure di politica fiscale;

collaborazione con l'ufficio affari legislativi e legali del consiglio provinciale.

7. L'ufficio ordinamento finanziario di cui al punto 5.2. dell'allegato 1 è soppresso.

8. All'Ufficio entrate di cui al punto 5.3. dell'allegato 1 è assegnata la competenza «consulenza fiscale agli uffici e agli enti provinciali».

## Art. 3.

*Dipartimento economia, finanze e innovazione*

1. L'ufficio infrastrutture ed opere ambientali di cui al punto 10.4. dell'allegato 1 assume la denominazione «Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni» ed è assegnato direttamente al dipartimento economia, finanze e innovazione.

2. L'ufficio infrastrutture per telecomunicazioni esercita le seguenti competenze:

vigilanza sulla Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano (RAS);

realizzazione delle dorsali e delle reti d'accesso della rete in fibra ottica provinciale;

realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche;

realizzazione di hot spot e coperture wireless con tecnologia satellitare;

manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale;

consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d'accesso comunali;

risanamento e bonifiche ambientali;

costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti.

3. Le competenze «progettazione, direzione dei lavori e collaudi di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti appaltati dalla provincia», «avviamento e gestione di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti», «progettazione, direzione e realizzazione di infrastrutture» e «realizzazione delle infrastrutture di banda larga» della ripartizione infrastrutture di cui al punto 10 dell'allegato A sono soppresse.

4. All'Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo di cui al punto 34.1. dell'allegato 1 è assegnata la competenza «confidi e sostegno del credito alle imprese», che viene soppressa dalle competenze dell'Ufficio sviluppo della cooperazione.

5. La ripartizione di cui al punto 35 dell'allegato A assume la denominazione «economia».

6. All'Ufficio artigianato di cui al punto 35.1. dell'allegato 1 è assegnata la competenza «promozione dell'imprenditoria femminile», che viene soppressa dalle competenze dell'Ufficio sviluppo della cooperazione.

7. La ripartizione di cui al punto 36 dell'allegato A è soppressa e le rispettive competenze sono assegnate alla ripartizione economia.

8. All'interno della ripartizione economia è istituita l'area funzionale «turismo», che rileva le competenze dell'Ufficio turismo e alpinismo di cui al punto 35.4. dell'allegato 1, che è soppresso.

## Art. 4.

*Dipartimento cultura italiana, edilizia e lavori pubblici*

1. L'Ufficio sviluppo della cooperazione di cui al punto 34.2. dell'allegato 1, con le competenze ivi descritte, così come modificato dall'art. 3, commi 4 e 6, è assegnato direttamente al dipartimento cultura italiana, edilizia e lavori pubblici.

2. Le competenze «sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative» ed «enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» della ripartizione di cui al punto 34 dell'allegato A sono soppresse.



## Art. 5.

*Dipartimento sviluppo del territorio,  
ambiente ed energia*

1. Alla ripartizione di cui al punto 28 dell'allegato A è assegnata la competenza «cartografia provinciale e coordinamento geodati»; nell'elenco delle competenze della ripartizione di cui al punto 9 dell'allegato A l'ultimo trattino è così sostituito «infrastruttura per l'informazione territoriale».

2. All'interno dell'Agenzia provinciale per l'ambiente l'ufficio di cui al punto 29.3. dell'allegato 1 assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze:

«29.3. Laboratorio analisi acque e cromatografia. Prelevi, misurazioni, analisi, collaudi, certificazioni, pareri e ricerca nei seguenti settori:

scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali;

acqua ad uso potabile, da tavola, minerale e impianti di trattamento;

acque superficiali, acqua di falda, acque di piscine e di balneazione e acque per innevamento artificiale;

rifiuti, terreni, fanghi di depurazione, compost e impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;

analisi cromatografiche particolari nell'ambito della qualità dell'aria e nel settore alimentare;

amianto e altre fibre tossiche in materiali edili e di arredamento;

formazione e informazione, funzioni di polizia amministrativa».

3. Il Laboratorio analisi acqua di cui al punto 29.5 dell'allegato 1 è soppresso.

## Art. 6.

*Dipartimento diritto allo studio,  
cultura tedesca e integrazione*

1. Ai fini dell'urgente attuazione degli obiettivi di cui alla dichiarazione di governo in ordine alla politica dell'integrazione, il servizio di coordinamento immigrazione istituito con l'art. 3, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è assegnato direttamente al dipartimento diritto allo studio, cultura tedesca e integrazione e assume la denominazione «servizio di coordinamento per l'integrazione».

2. Nell'elenco delle competenze della ripartizione di cui al punto 19 dell'allegato A la competenza «coordinamento dell'immigrazione» è soppressa.

3. Nella legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e nel decreto del presidente della provincia 15 ottobre 2012, n. 35, e ovunque ricorra nella legislazione provinciale, la denominazione «Servizio di coordinamento immigrazione» è sostituita dalla denominazione «Servizio di coordinamento per l'integrazione».

4. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della provincia 15 ottobre 2012, n. 35, è abrogato.

5. Nella ripartizione cultura tedesca di cui al punto 14 dell'allegato A il secondo trattino è così sostituito «- atti-

vità culturali ed artistiche» e il terzo trattino è così sostituito «- educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere».

6. Le competenze dell'Ufficio cultura di cui al punto 14.1. dell'allegato 1 sono così sostituite:

«realizzazione di progetti e manifestazioni culturali; promozione di attività culturali e di investimenti culturali;

promozione delle belle arti e degli artisti;

promozione delle scienze;

acquisto di oggetti d'arte;

vigilanza e sostegno finanziario degli enti operanti nel settore culturale con partecipazione provinciale (Fondazione teatro comunale e auditorium Bolzano, Museion, Associazione "Vereinigte Bühnen Bozen", Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e Trento, ente per la gestione del Teatro civico e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'Ufficio 15.1)».

7. Le competenze dell'Ufficio educazione permanente di cui al punto 14.3. dell'allegato 1 sono così sostituite:

«informazione e consulenza nel settore dell'educazione permanente e delle lingue;

promozione finanziaria e di contenuto delle agenzie e dei comitati di educazione permanente;

promozione della qualità nell'educazione permanente;

formazione ed aggiornamento del personale nel settore dell'educazione permanente;

sviluppo di progetti innovativi e ricerca nei settori dell'educazione permanente e dell'apprendimento delle lingue».

8. All'interno della ripartizione cultura tedesca l'ufficio di cui al punto 14.5. dell'allegato 1 assume la denominazione «Ufficio film e media» ed il quinto trattino è così sostituito: «archivio film, musica e audiovisivi».

## Art. 7.

*Direzione generale e dipartimento famiglia  
e organizzazione amministrativa*

1. Alla Direzione generale istituita con l'art. 4-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono assegnate le seguenti strutture dirigenziali:

a) ripartizione personale;

b) ufficio organizzazione;

c) economato;

d) ufficio statistiche (ASTAT);

e) comitato di revisione della spesa pubblica.

2. L'Agenzia per la famiglia, già istituita con l'art. 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è assegnata direttamente al dipartimento famiglia e organizzazione amministrativa.

3. La competenza «promozione della famiglia» della ripartizione di cui al punto 24 dell'allegato A e la competenza «servizi di sostegno in orario extrascolastico» di cui al punto 40.1. dell'allegato 1 sono soppresse.



4. Al comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono aggiunte le seguenti lettere:

«i) concede contributi ad istituzioni pubbliche e private;

j) realizza e sostiene iniziative per l'educazione e l'assistenza delle famiglie;

k) pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia;

l) assiste le microstrutture aziendali;

m) garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani;

n) è competente per la mediazione familiare;

o) è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini».

5. L'ottavo trattino dell'Ufficio assistenza scolastica di cui al punto 40.1. dell'allegato 1 è soppresso.

#### Art. 8.

##### *Dipartimento agricoltura, foreste, protezione civile e comuni*

1. Le proposte di deliberazione che il centro di sperimentazione agraria e forestale, istituito con legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, sottopone all'esame della giunta provinciale, sono vistrate, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità, dal personale dirigenziale del centro di sperimentazione ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

#### Art. 9.

##### *Dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro*

1. L'Ufficio sport di cui al punto 7.2. dell'allegato 1 assume la denominazione «Ufficio sport e promozione della salute» ed è assegnato, con le competenze ivi descritte, direttamente al dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro.

2. All'Ufficio sport e promozione della salute sono assegnati inoltre i seguenti compiti:

«interventi ed iniziative nell'ambito della tutela e della promozione della salute;

coordinamento di programmi e campagne provinciali di promozione della salute;

ricerca, sviluppo e formazione nei settori promozione della salute e public health».

3. La competenza «sport e tempo libero» della ripartizione di cui al punto 7 dell'allegato A è soppressa.

4. Alla ripartizione di cui al punto 19 dell'allegato A è aggiunta la competenza «assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero e dei transfrontalieri».

5. All'Ufficio osservazione mercato del lavoro di cui al punto 19.1. dell'allegato 1 è aggiunto il compito «assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero e dei transfrontalieri».

6. Nella legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e ovunque ricorra nella legislazione provinciale, la denominazione «altoatesini all'estero» è sostituita dalla denominazione «emigrate ed emigrati sudtirolesi all'estero».

7. La ripartizione di cui al punto 24 dell'allegato A assume la denominazione «Politiche sociali» ed alla stessa è aggiunta la competenza «promozione della tutela dei minori».

8. All'interno della ripartizione politiche sociali l'ufficio di cui al punto 24.1. dell'allegato 1 assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze:

«24.1. Ufficio per la tutela dei minori e l'inclusione sociale:

tutela dei minori e della gioventù, compresi l'affidamento e l'adozione;

collaborazione con l'Ufficio della o del garante per l'infanzia e l'adolescenza presso il consiglio provinciale;

prevenzione e lotta all'emarginazione sociale e misure di inclusione;

prevenzione e lotta alla violenza contro le donne ed altre situazioni di violenza;

gestione dell'istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia;

contributi ad istituzioni pubbliche e private nei settori indicati e incentivi generali».

#### Art. 10.

##### *Adeguamenti*

1. L'allegato A e l'allegato 1 sono modificati conformemente agli adeguamenti temporanei, con l'inserimento e l'indicazione nell'allegato 1 dei seguenti dipartimenti e delle strutture dirigenziali ad essi assegnate:

a) segreteria generale della provincia;

b) direzione generale della provincia;

c) dipartimento economia, finanze e innovazione;

d) dipartimento cultura italiana, edilizia e lavori pubblici;

e) dipartimento istruzione e formazione italiana;

f) dipartimento sviluppo del territorio, ambiente ed energia;

g) dipartimento istruzione e formazione tedesca;

h) dipartimento diritto allo studio, cultura tedesca e integrazione;

i) dipartimento famiglia e organizzazione amministrativa;

j) dipartimento istruzione, formazione e cultura ladina;

k) dipartimento beni culturali, patrimonio e mobilità;


l) dipartimento agricoltura, foreste, protezione civile e comuni;

m) dipartimento salute, sport, politiche sociali e lavoro.

#### Art. 11.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 maggio 2014

KOMPATSCHER

14R00231

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2014, n. 062/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 222 del 23 aprile 2014)*

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 1, comma 3-bis, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge regionale 14/2012, ai sensi del quale con le disponibilità del Fondo possono essere concessi a favore delle imprese ittiche con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:

a) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;

b) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;

c) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;

Atteso che con l'articolo 2, comma 38, lettera b) della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (legge di assestamento al bilancio) si è provveduto ad estendere l'operatività del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura anche alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Rilevato che ai sensi del comma 9 del precitato articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 con prov-

vedimento amministrativo avente natura regolamentare da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato (adesso articolo 108, paragrafo 3) che istituisce la Comunità europea, sono individuati di volta in volta gli interventi ammissibili;

Atteso che gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi in conformità agli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (2008/C 84/06) pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 21 marzo 2013 di approvazione in via preliminare del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»;

Considerato che il Regolamento sopra richiamato è stato notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in data 25 aprile 2013 e registrato in data 26 aprile 2013 con il numero SA.36593 (2013/N);

Vista la decisione della Commissione europea C(2014) 114 final del 22 gennaio 2014, trasmessa in data 31 gennaio 2014 dalla Rappresentanza permanente di Italia presso l'Unione europea, che dichiara il regime di aiuti conforme ai criteri stabiliti al punto 4.4 degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura e compatibile con il mercato interno;


Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 21 marzo 2014;



## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore delle imprese ittiche che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).**

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter e 9, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi, a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura, a favore delle imprese ittiche operanti sul territorio regionale che hanno subito danni dalle avversità atmosferiche e meteomarine di carattere eccezionale verificatesi dal 30 gennaio 2012 al 20 febbraio 2012.

## Art. 2.

*Regime di aiuto*

1. Gli indennizzi previsti dal presente regolamento sono concessi in conformità agli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2008/C 84/06), pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie C 84 del 3 aprile 2008.

## Art. 3.

*Tipologia degli interventi*

1. Gli indennizzi sono concessi a copertura degli oneri sostenuti per danneggiamenti arrecati dall'evento di cui all'articolo 1 alla produzione, alle attrezzature e alle strutture delle imprese di pesca e acquacoltura, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, di cui all'articolo 4.

2. Gli indennizzi non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-ter, lettera c), della legge regionale 22/2002 e in conformità agli orientamenti comunitari di cui all'articolo 2.

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono beneficiare degli indennizzi i seguenti soggetti: a) le imprese operanti nel settore dell'acquacoltura in acque marine e lagunari della regione; b) le imprese di pesca proprietarie o armatrici di imbarcazioni iscritte nelle matricole o nei registri navi minori o galleggianti presso gli uffici marittimi dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone alla data di sospensione delle attività di pesca.

## Art. 5.

*Criteri e modalità di quantificazione dei danni*

1. Gli indennizzi sono concessi alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all'articolo 4 a condizione che l'entità dei danni subiti nell'anno dell'evento di cui all'articolo 1 non sia inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento.

2. L'entità dei danni subiti è determinata in applicazione dei seguenti criteri:

a) alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione a condizione che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno quindici giorni consecutivi decorrenti dall'evento;

b) alle imprese di acquacoltura è riconosciuto il danno alla produzione lorda vendibile attualizzata, suddivisa nelle principali specie ittiche allevate: orate, branzini, cefali e mitili; il danno è determinato tenendo conto del danno emergente e del lucro cessante; la produzione lorda vendibile è quantificata sulla base dell'accrescimento medio delle giacenze di prodotto ittico del triennio precedente l'evento, calcolato applicando i coefficienti riportati nell'allegato A;

c) per determinare il valore della produzione lorda vendibile attualizzata sono applicati i prezzi medi di vendita al chilogrammo di ogni specie ittica prodotta, rilevati nei mercati ittici dell'alto Adriatico alla data di presentazione della domanda di indennizzo;

d) alle unità da pesca e alle unità asservite ad impianti di acquacoltura sono riconosciuti eventuali danni allo scafo, agli apparati motore, alle attrezzature di bordo e le spese sostenute per il recupero di unità affondate, nonché i danni alle attrezzature e strutture di impianti di acquacoltura.

3. L'entità dei danni subiti è comprovata dalla relazione tecnico-economica di cui all'articolo 7, comma 2.


## Art. 6.

*Misura dell'indennizzo*

1. L'indennizzo è concesso in conto capitale sulla base dell'accertamento dei danni materiali alla produzione, alle attrezzature e alle strutture delle imprese di pesca e di acquacoltura preesistenti all'evento di cui all'articolo 1.

2. Per le imprese di pesca che hanno sospeso l'attività per almeno quindici giorni consecutivi decorrenti dall'evento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), l'indennizzo è determinato moltiplicando l'importo giornaliero del premio di cui all'allegato B per le giornate effettive di interruzione dell'attività, cui si somma la misura del 50 per cento dei danni riconosciuti all'unità da pesca di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fino ad un importo complessivo massimo di euro 20.000,00.

3. Per le imprese di acquacoltura l'indennizzo è quantificato nella misura del 20 per cento dei danni riconosciuti alla produzione lorda vendibile, determinati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), nonché dei danni alle attrezzature, strutture e alle unità asservite agli impianti, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fino ad un importo complessivo massimo di euro 50.000,00.



## Art. 7.

*Presentazione delle domande*

1. Le domande di indennizzo sono presentate al Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, sulla base del modello approvato con decreto del direttore del medesimo Servizio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) relazione tecnico-economica, sottoscritta da un tecnico abilitato in materia, con perizia asseverata, illustrativa dei danni subiti e idonea ad accertare l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento;

b) certificazione resa da un tecnico abilitato in materia contabile, attestante il fatturato medio dell'impresa riferito ai tre anni precedenti l'evento e l'esistenza di un danno non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale esistenza di copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento di cui all'articolo 1.

3. Qualora sia richiesto l'indennizzo per danni arrecati alla produzione e alle attrezzature delle imprese di pesca, la domanda è corredata, altresì, a pena di inammissibilità, della copia fotostatica della documentazione di bordo obbligatoria attestante il periodo di sospensione dell'attività di pesca dell'imbarcazione comunicato all'Autorità marittima.

4. In fase di controllo è richiesta la documentazione fiscale relativa alla domanda.

## Art. 8.

*Procedimento*

1. Il Servizio competente in materia di risorse ittiche effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione, nel caso di invio con lettera raccomandata, o dal timbro apposto dall'ufficio protocollo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria.

2. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di risorse ittiche è approvato l'elenco dei beneficiari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e recante l'ammontare degli indennizzi.

3. L'elenco dei beneficiari è pubblicato sul sito informatico della Regione.

## Art. 9.

*Pagamento degli indennizzi*

1. Il Servizio competente per la gestione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002 provvede agli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

2. Gli indennizzi sono pagati con le disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui all'elenco previsto dall'articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

## Art. 10.

*Termine per la conclusione del procedimento*

1. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1.

## Art. 11.

*Divieto di cumulo*

1. Gli indennizzi non sono cumulabili con altre forme di incentivo relative ai medesimi danni.

## Art. 12.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

**14R00222**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. **064/Pres.**

**Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 23 aprile 2014, n. 17*)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate);

Visto, in particolare, l'art. 10 della legge regionale n. 7/2012 che prevede l'adozione di un regolamento regionale, che disciplini:

a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;

c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 4;

d) le modalità di espressione del consenso di cui all'art. 5;

e) l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera d);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 4 aprile 2014;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).**

#### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

##### Art. 1.

###### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) disciplina:

- a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
- b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
- c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento;
- d) le modalità di espressione del consenso informato di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2012.

2. Il presente regolamento si applica alle attività di tatuaggio e piercing, fatta eccezione per l'attività di piercing al lobo dell'orecchio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 7/2012.

3. Le disposizioni relative al consenso informato di cui al capo V del presente regolamento si applicano anche all'attività di piercing al lobo all'orecchio ai minori di quattordici anni.

#### Capo II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

##### Art. 2.

###### Requisiti igienico-sanitari dei locali

1. I locali destinati alle attività di cui al presente regolamento sono funzionalmente collegati tra loro e sono distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.

2. Al fine di garantire i criteri igienico-sanitari, gli esercizi prevedono almeno i seguenti locali principali:

- a) locale di attesa, accoglimento clienti e attività amministrative;
- b) locale dedicato al tatuaggio e piercing di superficie di almeno dodici metri quadrati;
- c) locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a quattro metri quadrati ovvero a tre metri quadrati quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.

3. Nei locali dedicati al tatuaggio e piercing di cui al comma 2, lettera b) le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività; qualora più postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, è garantita la riservatezza dei clienti e sono assicurate adeguate condizioni di illuminazione

diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente rispettano i requisiti citati e hanno una superficie di almeno sei metri quadrati per le attività di tatuaggio e di almeno sei metri quadrati per le attività di piercing. Per ogni postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche attività è installato un lavabo; si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tale caso un lavabo in comune.

4. Il locale o spazio per la sterilizzazione degli strumenti di cui al comma 2, lettera c) è dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili.

5. Non è richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione di cui al comma 2, lettera c) se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.

6. Gli esercizi prevedono anche i seguenti locali o spazi accessori:

a) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico è ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico è dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, è realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti;

b) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili. Nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio è diviso per sesso;

c) locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;

d) locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

e) ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia.

7. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 6, lettere a), d), ed e), il pavimento è continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.

##### Art. 3.

###### Requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico

1. Qualora presente, l'impianto aeraulico è realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339/95.

2. L'impianto aeraulico e l'impianto idrico sono realizzati in conformità alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui all'Accordo del 4 aprile 2000 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la conformità alle quali è documentata da attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

3. I locali di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 6, lettera a) sono dotati di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda. Il lavabo è dotato di comandi della rubinetteria non manuali, esclusa la leva sanitaria, di distributore di asciugamani monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.



## Art. 4.

*Requisiti igienico-sanitari organizzativi*

1. L'attività è condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.

2. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. È garantita la pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi e la pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.

3. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare è sanificata prima di ogni singolo uso.

4. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

5. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossano un abito da lavoro preferibilmente di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia nonché utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.

6. I materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza riportano la data di scadenza.

7. Nella sede dell'attività sono presenti i seguenti documenti:

- a) registro delle prestazioni;
- b) consensi al tatuaggio e consensi al piercing;
- c) scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
- d) protocollo relativo all'igiene degli addetti;
- e) protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;
- f) protocollo della disinfezione;
- g) protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora effettuata all'interno dell'esercizio;
- h) registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
- i) contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- l) elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati;
- m) schede tecniche degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali metallici o similari applicati ai clienti.

8. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone, salviette contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura utilizzata per la prestazione, sono raccolti negli appositi contenitori a tenuta.

9. È presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

*Capo III*CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO  
DELLE ATTREZZATURE E DEI PIGMENTI COLORATI

## Art. 5.

*Attrezzatura per attività di tatuaggio*

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:

a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che imprime ad una barra o dispositivo metallico movimenti percussivi in rapida sequenza. Durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;

b) manipolo (grip) e (tip) puntale, ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra o dispositivo metallico sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio. Il manipolo e il puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a);

c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento. La barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;

d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c). Gli aghi per il tatuaggio devono essere monouso; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;

e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente. L'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sanificazione, ad esempio mediante disinfezione chimica con acido peracetico, ove non sia possibile la sterilizzazione a vapore.

2. La barra porta aghi di cui al comma 1, lettera c), può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata.

3. Per l'esecuzione dei tatuaggi con altre tecniche sono sottoposte a procedure di sterilizzazione:

- a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
- b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese.

## Art. 6.

*Pigmenti per attività di tatuaggio*

1. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilità del contenuto. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamina durante il periodo di utilizzo.

2. Le confezioni dei pigmenti contengono le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
- b) la data di scadenza indicata con mese e anno;
- c) il numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione dei lotti;
- d) l'elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry name), numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number);
- e) attestazione di atossicità e sterilità.

3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria.

4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.

5. Per quanto non specificato per il pigmento si rimanda alla risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criterion for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up'), nelle parti non disciplinate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.

## Art. 7.

*Attrezzatura per attività di piercing*

1. Il piercing è eseguito mediante:

- a) ago cannula o ago da piercing;
- b) forbici o pinze;
- c) pinze ad anelli;
- d) dispositivi meccanici di foratura;
- e) monili per piercing.



2. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:

- a) l'avvenuta sterilizzazione;
- b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- c) il metodo di sterilizzazione.

3. Le forbici o le pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.

4. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.

5. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso. L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.

6. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione, in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

7. Monili o pre-orecchini: per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:

- a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- b) il metodo di sterilizzazione;
- c) la composizione metallica percentuale.

Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

#### Art. 8. Sterilizzazione

1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.

2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione è effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni.

3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa è effettuata con l'impiego di autoclave a vapore.

#### Capo IV MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

#### Art. 9. Formazione degli operatori

1. Nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale recate dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), la Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione obbligatoria per gli operatori addetti alle attività di tatuaggio e per gli operatori addetti all'attività di piercing.

2. La Regione emana l'avviso pubblico per la selezione dei progetti di formazione di cui al comma 1 quali hanno durata non inferiore a novanta ore e sono finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing.

3. Al fine di informare gli operatori sui rischi connessi all'esercizio della pratica del tatuaggio e del piercing, sull'anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, sulle forme igienico-sanitarie che gli stessi devono osservare nell'esercizio della loro attività per evitare i rischi sopra esposti e utilizzare le tecniche più adeguate per non nuocere alla salute del cliente, i corsi di formazione di cui al comma 1 prevedono specifiche unità formative volte ad assicurare l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze relative a:

- a) cute e mucose (elementi di anatomia, elementi di fisiologia, patologie correlabili);
- b) semeiotica dermatologica (lesioni, principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione);
- c) concetti di contaminazione, infezione, malattia infettiva, anti-sepsi, asepsi, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
- d) principali rischi per la salute connessi con pratiche di tatuaggi e di piercing, con particolare riferimento alle infezioni a trasmissione parenterale (epatiti virali e HIV);
- e) sanificazione e disinfezione di locali, arredi, attrezzature e biancheria;
- f) tecniche di disinfezione e di sterilizzazione dei materiali;
- g) procedure igieniche e di asepsi per l'esecuzione delle prestazioni;
- h) smaltimento dei rifiuti;
- i) possibili complicanze, quali ad esempio reazioni allergiche, granulomi, cheloidi;
- l) controindicazioni per l'esecuzione di tatuaggio e di piercing;
- m) prevenzione dei rischi per gli operatori.

4. I corsi di formazione sono realizzati da enti accreditati in materia di formazione professionale, in accordo con le Associazioni di riferimento per le attività specifiche, inserite nel Registro delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

#### Capo V CONSENSO INFORMATO

#### Art. 10. Accertamenti

1. Al fine di rispettare i divieti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 7/2012 l'operatore, prima di effettuare la prestazione, accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.

#### Art. 11. Informativa e consenso


1. Prima dell'esecuzione della prestazione, l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.

2. Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 10 e prima dell'esecuzione del trattamento, l'operatore acquisisce il consenso informato del richiedente ovvero, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale n. 7/2012, dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore qualora il richiedente sia minore di anni diciotto, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il consenso è reso mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall'operatore che contiene almeno le informazioni indicate nell'allegato A per l'attività di tatuaggio e nell'allegato B per l'attività di piercing.

4. L'operatore inoltre:

- a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
- b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore;
- c) compila e conserva la scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.



ALLEGATO A  
(rif. art. 11)

## TATUAGGIO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto.....nato/a.....il..... e  
 residente a .....in via..... tel.....  
 per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore di..... nato/a  
 a..... il.....e residente a ..... in  
 via.....  
 (per i genitori e/o tutori) tipo di documento ....., numero .....,  
 rilasciato da ....., il .....

dichiara liberamente ed in piena coscienza di essere stato messo al corrente che:

a) il tatuaggio è effettuato mediante

Tatuaggi con aghi

Tatuaggi con dermografo

Tatuaggio con scarificazione (tecnica samoana / tecnica giapponese)

b) per rimuovere gli effetti di un tatuaggio è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS), epatite virale B e C e che l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dal Regolamento attuativo della legge regionale 7/2012;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai pigmenti e/o ai metalli;

e) non si possono praticare tatuaggi su cute con processo infiammatorio in atto;

f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

\_\_\_\_\_

Presto il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Firma

\_\_\_\_\_



ALLEGATO B  
(rif. art. 11)

PIERCING CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto.....nato/a.....il..... e  
residente a .....in via.....tel.....  
per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore di..... nato/a  
a..... il.....e residente a ..... in  
via.....

(per i genitori e/o tutori) tipo di documento....., numero.....  
rilasciato da....., il.....

dichiara liberamente ed in piena coscienza di essere stato messo al corrente che

a) il piercing è effettuato mediante (specificare tipologia e modalità di piercing)

.....  
.....  
.....

b) per rimuovere gli effetti di un piercing è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola e media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS), epatite virale B e C e che l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dal Regolamento attuativo della Legge regionale n.7/2012.;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai metalli;

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del piercing.

Firma

\_\_\_\_\_


Presto il consenso al trattamento dei dati a sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Firma

\_\_\_\_\_

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00223



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. 067/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014)*

#### IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR 2007-2013);

Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 28 febbraio 2011, n. 40 e, in particolare:

l'articolo 14, riguardante i termini del procedimento per la concessione dell'aiuto nell'accesso individuale;

l'articolo 27, riguardante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

l'articolo 38, riguardante la procedura di liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento;

l'articolo 43, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di acconto e saldo, tra cui i controlli in loco di cui agli articoli 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 1975/2006;

l'articolo 45, riguardante i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali, che disciplina l'istruttoria dell'ufficio attuatore e i controlli sulle domande di pagamento, tra cui i controlli in loco;

l'articolo 64, riguardante i termini per la concessione degli aiuti negli accessi integrati;

l'articolo 65, contenente i criteri generali per l'istruttoria dei progetti integrati;

l'articolo 66, recante i compiti del nucleo tecnico di valutazione e degli uffici attuatori;

l'articolo 67, recante i compiti dell'autorità di gestione;

l'articolo 78, riguardante le modalità di finanziamento dei programmi di sviluppo locali (PSL);

l'articolo 82, riguardante le varianti ai PSL;

l'articolo 89, riguardante le modalità specifiche di finanziamento e liquidazione dell'aiuto relative alla misura 431;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, come modificata dagli articoli da 1 a 10 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e in specie:

l'articolo 16-*bis*, che disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

l'articolo 7, che disciplina i casi di sospensione del termine del procedimento e in particolare il comma 1, lettera *g*), che prevede che i termini per la conclusione dei procedimenti sono sospesi in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria;


Ritenuto necessario adeguare il regolamento emanato con proprio decreto n. 040/Pres./2011 alla modifica legislativa intervenuta in materia di procedimento amministrativo;

Ritenuto pertanto di modificare gli articoli 14, comma 2, 38, comma 4 e 64, comma 2 del proprio decreto n. 040/Pres./2011, stabilendo che il termine è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000;

Ritenuto altresì opportuno modificare gli articoli 43, comma 7, lettera *a*), 65, comma 1, lettera *b*), 66, comma 1, lettera *d*), e 67, comma 1, lettera *c*), del medesimo regolamento al fine di sostituire il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con quello all'articolo 16-*bis* della legge regionale 7/2000, introdotto dalla legge regionale 26/2012;

Preso atto inoltre che sia l'articolo 43, comma 5, relativo alle misure a investimento, che l'articolo 45, comma 6, relativo alle misure connesse alla superficie o agli animali, del proprio decreto n. 040/Pres./2011 stabiliscono che l'estrazione del campione che genera l'avvio dei controlli in loco determina un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto;

Ritenuto che l'avvio di un controllo in loco costituisca causa di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti per la liquidazione degli aiuti, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, lettera *g*) della legge regionale 7/2000 e non generi un autonomo procedimento amministrativo;



Constatata la necessità di modificare l'articolo 43, comma 5, e l'articolo 45, comma 6, del proprio decreto n. 040/Pres./2011, al fine di adeguarli alla intervenuta modifica legislativa, stabilendo che l'estrazione a campione che genera l'avvio dei controlli in loco determina la sospensione dei termini del procedimento per la liquidazione dell'aiuto sia nelle misure a investimento che nelle misure connesse alla superficie o agli animali;

Ravvisata altresì, con riferimento all'attuazione dell'asse 4 del PSR, l'esigenza di assicurare:

il pieno utilizzo dei fondi assegnati dalla Commissione europea e dallo Stato a titolo di cofinanziamento delle relative misure;

il raggiungimento del contributo minimo del FEASR all'asse 4 del PSR, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005,

nonché la necessità di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

Ritenuto a tal fine necessario modificare l'articolo 78 del proprio decreto n. 040/Pres./2011 nel senso di prevedere che l'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, proponga ai GAL la rideterminazione della dotazione finanziaria dei PSL e le compensazioni finanziarie tra i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, e i PSL che non risultano adeguatamente finanziati, nonché individuare i criteri sulla base dei quali effettuare le compensazioni;

Ritenuto altresì necessario modificare:

la lettera c) del comma 3 dell'articolo 82 del proprio decreto n. 040/Pres./2011 al fine di ridurre la complessità gestionale dell'asse 4 del PSR;

l'articolo 89 del medesimo decreto al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte nel PSR successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 4 aprile 2014 avente ad oggetto l'approvazione del «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40»;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40»;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione

28 febbraio 2011, n. 40», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40

Art. 1.

*Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.»

Art. 2.

*Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: «Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.»

Art. 3.

*Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Il termine di cui al comma 3, lettera c), è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.»

Art. 4.


*Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'estrazione del campione di cui al comma 4 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione degli aiuti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000.»;

b) alla lettera a) del comma 7 le parole: «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.»



## Art. 5.

*Modifica all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:

«6. L'estrazione del campione di cui al comma 5 determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge regionale 7/2000.».

## Art. 6.

*Modifica all'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.».

## Art. 7.

*Modifica all'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000».

## Art. 8.

*Modifica all'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000».

## Art. 9.

*Modifica all'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 16-bis della legge regionale 7/2000».

## Art. 10.

*Modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. All'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone ai GAL la rideterminazione della dotazione finanziaria dei PSL e le compensazioni finanziarie tra i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, e i PSL che non risultano adeguatamente finanziati.»;

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Le compensazioni di cui al comma 8 sono operate nel rispetto dell'equilibrio tra gli obiettivi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005, secondo i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda i PSL che presentano ritardo di attuazione e difficoltà di utilizzo delle risorse, le compensazioni in diminuzione sono effettuate sulle risorse stanziare con bando dai GAL e dai GAL non impegnate per mancanza di domande ammissibili, nonché sulle risorse destinate con provvedimento della struttura responsabile di asse a progetti dei GAL nell'ambito della misura 410, a progetti di cooperazione della misura 421 e alle finalità della misura 431 e non utilizzabili in quanto economie derivanti da minore spesa rispetto alle previsioni contenute nei PSL e nei relativi progetti attuativi;

b) per quanto riguarda i PSL che non risultano adeguatamente finanziati, le compensazioni in aumento sono effettuate tenendo conto delle domande di aiuto che non possono essere soddisfatte per carenza di risorse in base ai seguenti criteri:

1) in via prioritaria, ai fini dell'integrazione del finanziamento delle domande di aiuto che risultino finanziate, o finanziabili, parzialmente;

2) in base al fabbisogno, espresso dai GAL, di finanziamento di ulteriori domande inserite in graduatoria, compatibilmente con i termini di conclusione dei PSL e del PSR.

8-ter. Le compensazioni di cui al comma 8-bis, adottate dai GAL, sono oggetto di variazione dei PSL ai sensi dell'articolo 82.».

## Art. 11.

*Modifica all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 le parole: «della misura 431» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità della misura 431 relative ai costi di gestione del GAL.».

## Art. 12.

*Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011*

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 40/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli acconti per stati di avanzamento della spesa sono liquidati fino al raggiungimento del 75 per cento della spesa prevista e sono imputati in maniera distinta alle seguenti finalità della misura 431:

a) costi di gestione dei GAL;

b) acquisizione di competenze e animazione sul territorio.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli acconti per la finalità di cui al comma 2, lettera a) sono liquidati nel limite del 20 per cento delle risorse impegnate con decisioni individuali di finanziamento sulle misure 410 e 421.»;

c) al comma 5 le parole: «per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2 si prescinde dalla percentuale di ammissibilità se gli importi eccedenti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2, lettera a), non si applica il limite previsto dal comma 4 se gli importi».

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00224



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2014, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 140 del 12 maggio 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 13 novembre 2001, n. 35*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Contributo annuale). — 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità di cui all'art. 3.

2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione e allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

3. La Fondazione è tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il rapporto annuale di cui all'art. 2, comma 1-ter, il quale attesta altresì lo stato di attuazione del programma di attività di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'art. 5-bis, pari a € 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

2-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).».

Art. 3.

*Norme di prima applicazione*

1. Per il 2014 la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività di cui al comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 35 del 2001 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 2014

ERRANI

(Omissis).

14R00208



**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2014, n. 16.

**Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)”.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 16 aprile 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all’art. 16 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55*

1. Al comma 2, dell’art. 16, della legge regionale 55/2013 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)» le parole «nonché l’Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere e l’Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano - Volturno,» sono soppresse.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 3 aprile 2014

CHIODI

14R00209

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 17.

**Disposizioni per la promozione dell’inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - speciale - n. 48 del 28 aprile 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

Art. 2.

*Obiettivi*


1. Per le finalità di cui all’art. 1 la Regione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, promuove il riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS) come sistema di comunicazione di tipo visivo-gestuale che utilizza una serie di segni compiuti con una o con entrambe le mani, ad ognuno dei quali corrisponde uno o più significati.

Art. 3.

*Principi dell’azione regionale*

1. La promozione del riconoscimento della LIS di cui all’art. 2 è finalizzata a rimuovere ogni ostacolo esistente al suo utilizzo, favorisce la comunicazione tra udenti e sordi e costituisce una forma di integrazione sociale e culturale per questi ultimi, facilitando la loro partecipazione alla vita collettiva.

2. La Regione riconosce, altresì, che la LIS rientra tra gli strumenti operativi volti alla rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.



## Art. 4.

*Disposizioni di attuazione*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio atto linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione provvede alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 6.

*Integrazione alla legge regionale n. 7/2014*

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)» è inserito il seguente:

«Art. 24-bis

*Stanziamenti attività culturali*

1. I seguenti stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono riferiti anche alle attività culturali svolte nell'anno 2013 nei limiti di spesa già stabiliti:

a) UPB 10.01.005, cap. 61660 (Interventi in favore del liceo musicale G. Braga di Teramo), € 300.000,00;

b) UPB 10.02.009, cap. 62434 (Contributo all'ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo), € 300.000,00;

c) UPB 10.01.005, cap. 61657 (Contributo regionale a favore dell'Istituzione Sinfonica), € 300.000,00;

d) UPB 10.02.009, cap. 62436 (Interventi a favore del teatro di prosa), € 300.000,00.».

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 2014

CHIODI

14R00210

## LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 18.

**Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27.3.2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni").**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo -speciale - n. 48 del 28 aprile 2014)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Abrogazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 15/2014*

1. La lettera a), del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 «Riordino delle funzioni in materia di aree produttive» e modifica alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 «Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni»), è abrogata.

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 2014

CHIODI

14R00211



LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 19.

**Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 48 Speciale del 28 aprile 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità ed oggetto*

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.

2. I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge.

3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.

Art. 2.

*Accesso alle spiagge*

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'art. 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.

2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.

3. È vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.

4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.

5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.

6. È comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

Art. 3.

*Sorveglianza e norme igieniche*

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.

3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

4. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.

5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 4.

*Cartelli e spazi dedicati*

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

Art. 5.

*Cani da salvataggio*

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art. 6.

*Elenco delle aree di accoglienza*

1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 7.

*Convenzioni*

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.



## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 2014

CHIODI

14R00212

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 8 aprile 2014, n. 9.

**Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 15 dell'11 aprile 2014)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, le parole «ed altresì interventi di completamento delle strutture polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta;» sono sostituite dalle seguenti «interventi di completamento delle struttu-

re polivalenti destinate a funzioni di casa albergo e/o casa protetta e interventi di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine secondo la normativa concorsuale vigente per ramo di amministrazione statale. Per le predette finalità di riqualificazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati ad alloggi residenziali per le forze dell'ordine, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato ai fini della costituzione e regolamentazione di un fondo di rotazione che sarà alimentato dai canoni di affitto degli immobili stessi.».

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti accertata la consistenza delle risorse derivanti da ulteriori economie accertate successivamente alla data di entrata in vigore del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, fino all'importo massimo di 500 migliaia di euro, le destina, con decreto da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, al fondo di rotazione di cui al comma 1.

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 8 aprile 2014

CROCETTA

*L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità:*  
BARTOLOTTA

*(Omissis).*

14R00217



LEGGE 29 aprile 2014, n. 10.

**Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto.**

(Pubblicata nel S.O. n. 15 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 9 maggio 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. Costituiscono obiettivi della presente legge:

- a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
- b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
- c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
- d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
- e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
- f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.

Art. 3.

*Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile*

1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l'Ufficio amianto che ha i seguenti compiti:

a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali;

b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancora impiegate;

c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;

d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione di cui all'art. 14.

2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti dell'Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di coordinarne le attività con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria attività l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e dei locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la "Commissione regionale amianto" istituita con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale n. 246 dell'11 luglio 2013.

Art. 4.

*Iniziative della Regione*

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative:

a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, se-



condo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ha una validità quinquennale ed è emanato con decreto del Presidente della Regione previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana;

b) entro 60 giorni dall'emanazione del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", la definizione e notifica delle linee guida per la redazione, in ogni comune, del "Piano comunale amianto" finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio "Piano comunale amianto" che, entro 30 giorni dall'adozione, è trasmesso all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione di un portale informativo inserito nel sito web della Presidenza della Regione ed il cui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le imprese pubbliche e private operanti nel territorio regionale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolosità dell'amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché la mappatura dei siti interessati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101;

e) il trattamento, aggregazione e classificazione dei dati derivanti dall'attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" di cui alla lettera a);

f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione;

g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma associata, sulle problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell'amianto;

h) la promozione delle azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sono definiti i criteri di premialità per gli enti e i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto.

#### Art. 5.

##### *Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto*


1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute coordina, su scala regionale, la raccolta trimestrale dei dati provinciali dei soggetti esposti ed ex esposti all'amianto. Inoltre sulla base dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi, istituito con decreto assessoriale 24 giugno 1998 e potenziato con decreto assessoriale 24 novembre 2003, in ottemperanza al D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308, redige un report annuale, diffuso dal sito web dell'Assessorato, evidenziante l'andamento del fenomeno patologico correlato con la contaminazione da amianto in ogni ambito del territorio regionale.

2. Presso l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito il Registro pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto con obbligo di indicare il tipo, la quantità ed il livello di conservazione dell'amianto nonché il grado di rischio sanitario da dispersione delle fibre e la priorità della relativa bonifica. In tale registro confluiscono tutti i dati relativi, comunicati e censiti dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dall'A.R.P.A., dalle Aziende sanitarie provinciali e dagli enti locali nonché il censimento dei centri di stoccaggio/deposito dell'amianto.

3. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

4. Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.

5. Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.



6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

7. Per agevolare il censimento dell'amianto ogni Comune può inviare a famiglie ed imprese aventi sede legale nel proprio territorio un apposito modulo da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, all'ente locale il quale è tenuto a segnalare all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di amianto nel proprio territorio. Il modulo relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e deve essere reso disponibile nel sito web del Comune anche ai fini della comunicazione dei dati che famiglie ed imprese potranno inviare on line all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente locale.

8. Per i medici che effettuano la diagnosi di patologie derivanti dall'amianto è confermato l'obbligo di segnalazione al registro regionale dei mesoteliomi maligni ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché il referto all'autorità giudiziaria.

9. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il Registro dei lavoratori esposti all'amianto, con l'obbligo di indicare in quali siti svolgono o hanno svolto la loro attività lavorativa, con le mansioni e i periodi di riferimento nonché l'insorgenza di eventuali patologie asbesto correlate.

10. L'iscrizione al Registro dei lavoratori esposti all'amianto costituisce il presupposto per il rilascio della certificazione di esposizione, che è atto pubblico, utile per le diverse finalità previste dall'ordinamento giuridico vigente.

11. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 6.

##### *Riunione regionale sull'amianto*

1. Con cadenza semestrale l'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.

2. Copia della relazione finale della riunione regionale sull'amianto è trasmessa alla sede regionale dall'I.N.A.I.L. ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana che possono esprimere indirizzi programmatici per attivare interventi del governo volti a superare le criticità di settore eventualmente rilevate. Dall'attuazione del presente articolo non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7.

*Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*

#### Art. 8.

##### *Centro di riferimento regionale*

1. In ottemperanza alle finalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, nonché per eliminare la mobilità passiva extraregionale in materia di accertamenti sanitari per patologie asbesto correlate, è istituito presso l'Ospedale "E. Muscatello" di Augusta il Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall'amianto.

2. L'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è autorizzata a dotare l'Ospedale "E. Muscatello" di tutto il supporto tecnologico necessario ed a rimodularne la pianta organica al fine di assicurare la piena e continua operatività del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici, con invarianza di oneri per la medesima Azienda sanitaria.

#### Art. 9.

##### *Laboratori*

1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività di analisi sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina del necessario accreditamento dall'ente certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria ed in campioni massivi previsti dall'allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è definito il "Tariffario regionale amianto" per le attività di competenza dei laboratori.

#### Art. 10.

##### *Interventi di bonifica*

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità emana, entro 30 giorni dall'adozione del Piano regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), un bando per la concessione di contributi ai comuni, singolarmente associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all'impianto di trasformazione di cui all'art. 14 dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. I comuni provvedono in conseguenza secondo le direttive del proprio "Piano comunale amianto" sotto la vigilanza dell'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile.

2. Per i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, si applica l'art. 36 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.



## Art. 11.

*Programmi di prevenzione e di informazione*

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, con le Facoltà di medicina e chirurgia delle Università siciliane, con i rappresentanti dei medici di medicina generale e con l'INAIL, predispone programmi pluriennali di efficace prevenzione dal rischio amianto destinati agli ambienti di vita e di lavoro e definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il protocollo sanitario regionale standardizzato per gli accertamenti sanitari in materia di amianto.

2. L'Assessorato regionale della salute emana, in base alle risultanze del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, specifici programmi di intervento, sorveglianza periodica e prevenzione destinati anche ai soggetti esposti o ex esposti all'amianto ed a particolari ambiti territoriali caratterizzati da notevole presenza di amianto come Priolo, Biancavilla, San Filippo del Mela, Milazzo, Gela.

3. L'Assessorato regionale della salute predispone un piano biennale per la informazione della popolazione sulle patologie asbesto correlate, sulla normativa vigente in materia di inquinamento da amianto e sugli obblighi relativi. A tal fine sono realizzati, a titolo gratuito, dall'Ufficio stampa della Presidenza della Regione specifici programmi radiotelevisivi ed inserti giornalistici da diffondere gratuitamente con quotidiani o periodici stampati e diffusi in Sicilia.

## Art. 12.

*Contributi delle associazioni*

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile e gli Assessorati regionali competenti in materia valorizzano e riconoscono il ruolo collaborativo delle associazioni di volontari contro l'amianto e delle associazioni di vittime dell'amianto con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che partecipano o promuovono, senza oneri finanziari a carico della Regione, iniziative volte al conseguimento di risultati utili ed efficaci nell'ambito della tutela del territorio e della salute dal rischio amianto. Le stesse associazioni possono contribuire, a titolo gratuito, alle attività dei comuni, dell'A.R.P.A. e delle Aziende sanitarie provinciali in materia di amianto.

## Art. 13.

*Vigilanza e sanzioni*

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalla presente legge sono della protezione civile di concerto con l'A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia municipale territorialmente competente.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. Le sanzioni amministrative riscosse e le economie derivanti dalle decurtazioni comminate confluiscono in un apposito fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali.

## Art. 14.

*Impianto regionale di trasformazione dell'amianto*

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina in coerenza con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali i requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischio ambientale del territorio regionale, di un impianto di trasformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio di tutti gli ambiti territoriali. L'impianto di trasformazione dell'amianto è realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 15.

*Clausola valutativa*

1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile acquisisce tutte le informazioni necessarie dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l'ambiente, per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione pubblica alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell'amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai programmi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate nonché le criticità emerse in attuazione della presente legge.


2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privati degli interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla relazione di cui al comma precedente.

## Art. 16.

*Clausola finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di 21 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 e di 27 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.

2. Per le finalità dell'art. 7 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.



3. Per le finalità dell'art. 10 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 11 è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, di 300 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, cui si provvede mediante l'utilizzo di parte delle risorse allocate nell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.

5. Per le finalità di cui all'art. 14 è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014 cui si provvede con le risorse della linea di intervento B5 del P.A.C. Nuove azioni regionali.

Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 aprile 2014

CROCETTA

CALLERI, *Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità*

BRUNO, *Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro*

BORSELLINO, *Assessore regionale per la salute*

SGARLATA, *Assessore regionale per il territorio e l'ambiente*

(*Omissis*).

14R00218

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-024) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 6 1 4 \*

€ 2,00

